

Repertorio n. 76698

Raccolta n. 28704 - COPIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

UBI CARITAS

repubblica italiana

Il tre settembre duemilaventi (3 - 9 - 2020), in Cava de' Tirreni, nel mio studio alla via Andrea Sorrentino n. 6, alle ore sedici e quindici minuti, innanzi a me Fabrizio Amato, notaio in Cava de' Tirreni, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno,

E' PRESENTE

don Francesco DELLA MONICA, sacerdote, nato a Salerno il 12 febbraio 1976, domiciliato in Cava de' Tirreni nella dichiarata qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione UBI CARITAS... Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

(UBI CARITAS... ONLUS),

con sede in Cava de' Tirreni, piazza Duomo n. 9, codice fiscale 95088070651.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che sono qui presenti tutti gli associati della predetta Associazione, e cioè, oltre a se stesso, Luigi ESPOSITO, nato a Napoli il 6 gennaio 1953, Emilia CASORIA, nata a Nocera Inferiore il 7 agosto 1959, Annamaria TRABUCCO, nata a Cava de' Tirreni il 24 settembre 1961, Angelo PISACANE, nato a Cava de' Tirreni il 25 maggio 1965, Dario DI SALVIO, nato a Nocera Inferiore il 4 luglio 1989, Palmina GIGANTINO, nata a Cava de' Tirreni il 28 marzo 1966 e Paolo DI SALVIO, nato a Nocera Inferiore il 16 maggio 1987, per riunirsi in assemblea; dichiara altresì che sono presenti tutti i componenti del Comitato Direttivo, e cioè, oltre a se stesso, Presidente, anche i componenti Emilia CASORIA, Annamaria TRABUCCO, Palmina GIGANTINO e Paolo DI SALVIO.

Essi mi richiedono di redigere il verbale, raccogliendo le delibere che l'assemblea possa assumere.

A ciò aderendo, eleggono Presidente dell'assemblea il comparente, e convengono il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

approvazione nuovo Statuto dell'Associazione, dichiarandosene edotti e disposti a discuterlo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare su quanto riportato all'ordine del giorno.

Passando alla discussione su quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente all'Assemblea il contenuto della nuova normativa in materia di Associazioni di volontariato, "Codice del Terzo Settore" (D. Lgs. 30 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche), che impone all'Associazione l'adozione di uno statuto adeguato a tale normativa, e illustra brevemente all'Assemblea il testo dello Statuto, di cui propone l'approvazione.

Indi invita l'Assemblea a deliberare.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, a unanimità di voti,
delibera

di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che il Presidente mi consegna, affinché resti allegato al presente verbale sotto la lettera "A", contenente tra l'altro la modifica della denominazione dell'associazione in

UBI CARITAS ODV.

Il Presidente del Comitato Direttivo viene delegato a curare tutte le pratiche necessarie per l'esecuzione dell'assunta deliberazione, ed è autorizzato ad apportare da solo al testo dello statuto dell'Associazione, testé approvato, tutte le modifiche, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e trenta minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, che a mia domanda l'approva e conferma, con me sottoscrivendolo alle ore sedici e cinquanta minuti.

Consta di un foglio, scritto parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per un'intera facciata e sin qui della presente.

F/TI: Francesco Della Monica, Fabrizio Amato notaio (sigillo).
SEGUE ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"UBI CARITAS ODV"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "UBI CARITAS ODV", di seguito indicata anche come "Associazione", fondata con atto costitutivo per notaio Giulia Barbarito in Salerno del 13 ottobre 2003 rep. n. 28646 racc. n. 2816 registrato a Salerno il 16 ottobre 2003. Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto.

La denominazione dell'Associazione diviene "UBI CARITAS ODV", e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA), Piazza Vittorio Emanuele III (già piazza Duomo) n. 9. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione opera nel territorio della Provincia di Salerno, ed in particolare nell'ambito territoriale della Diocesi Amalfi-Cava de' Tirreni.

Art. 2 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. interventi e prestazioni sanitarie (lettera 'b' D.Lgs. n. 117/2017);
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera 'd' D.Lgs. n. 117/2017);
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera 'i' D.Lgs. n. 117/2017);
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera 'K' D.Lgs. n. 117/2017);
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera 'l' D.Lgs. n. 117/2017);
6. servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera 'm' D.Lgs. n. 117/2017);
7. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni (lettera 'n' D.Lgs. n. 117/2017);
8. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera 'c', della legge 6 giugno 2016 n. 106 (lettera 'p' D.Lgs. n. 117/2017);
9. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera 'q' D.Lgs. n. 117/2017);

10. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lettera 'r' D.Lgs. n. 117/2017);

11. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera 'u' D.Lgs. n. 117/2017);

12. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera 'v' D.Lgs. n. 117/2017);

13. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (lettera 'w' D.Lgs. n. 117/2017);

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni; (La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" s'intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

(c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

(e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

(g) formazione universitaria e post-universitaria;

- (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (j) radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16 comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni;
- (o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- (s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni;
- (x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184;
- (y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;
- (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- sostegno e gestione delle attività promosse dalla Caritas Diocesana Amalfi-Cava de' Tirreni;
- attività di beneficenza a favore di collettività estere svantaggiate, mediante la realizzazione di progetti volti a promuovere e perseguire la crescita sociale ed educativa di particolari fasce della popolazione di paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione ai soggetti più poveri e svantaggiati;
- attività di promozione e finanziamento di programmi per l'assistenza sociale, sanitaria e pedagogica delle popolazioni favorendo rapporti di collaborazione con le realtà missionarie esistenti nei paesi in via di sviluppo;
- cura della divulgazione e conoscenza nel territorio diocesano della realtà dei paesi in via di sviluppo;
- promozione dello studio delle realtà sociali, economiche, politiche e culturali delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo; incentivando il dibattito ed il confronto nonché la presenza e la partecipazione nelle realtà culturali, sociali e politiche, con attività di raccolta e archiviazione di ogni documentazione utile anche ai fini suddetti;
- promozione dell'attività di produzione a mezzo stampa o a mezzo audiovisivi di opuscoli, periodici ed altri strumenti

finalizzati a divulgare e pubblicizzare il lavoro e le attività dell'associazione;

- promozione di attività di consulenza, aggiornamento e formazione rivolta specificamente ai volontari anche attraverso l'istituzione di borse di studio da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà sociale;
- creazione di gruppi di volontari per l'assistenza in favore delle popolazioni locali;
- partecipazione ad associazioni ed organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi e può promuovere analoghe intese, convenzioni e accordi di collaborazione con enti nazionali e internazionali operanti nei campi di interesse dell'associazione.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - SOCI

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Sono soci fondatori i soci firmatari dell'atto costitutivo per notaio Barbarito sopra citato, tra cui la Caritas Diocesana Amalfi - Cava de' Tirreni, nella persona del Direttore pro

tempore.

Coloro che hanno presentato richiesta di adesione sono soci ordinari.

Art. 4 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 - ADESIONE

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro sessanta giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o,

mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrecà danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (anche monocratico);
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, a eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo

scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi. Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- determina le direttive generali cui deve attenersi il Consiglio Direttivo.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, a un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere 'b' e 'c' il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo,

se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

E' formato da cinque componenti nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8 comma 4, del presente statuto. Due componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 26 Codice del Terzo settore sono scelti tra i soci fondatori; qualora nessuno dei soci fondatori sia disponibile ad accettare l'incarico, verranno scelti tra i soci ordinari.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. La nomina di uno dei membri del Consiglio direttivo è attribuita alla Caritas Diocesana di Amalfi - Cava de' Tirreni, nella persona del Direttore pro tempore.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il componente che resti assente dalle riunioni per quattro volte consecutive senza grave giustificato motivo, decade. È presente nello statuto vigente.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio

direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra uno e cinque e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, a essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001

n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale

e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 23 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

La presente costituita associazione già costituita quale "UBI Caritas O.N.L.U.S.", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, richiama la norma di cui all'art. 104 comma 2, del Codice del Terzo settore, per l'applicazione delle nuove disposizioni fiscali.

F/TI: Francesco Della Monica, Fabrizio Amato notaio (sigillo).